

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 233

Anno 54

07 novembre 2023

N. 308

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 OTTOBRE 2023, N. 1864

- 2 N.1864/2023 - L.R. 8/1994 e successive modifiche. art. 26, commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies. Approvazione dei criteri per la stipulazione di convenzioni biennali per raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione di fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale - anni 2024 e 2025

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 OTTOBRE 2023, N. 1864

L.R. 8/1994 e successive modifiche. art. 26, commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies. Approvazione dei criteri per la stipulazione di convenzioni biennali per raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione di fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale - anni 2024 e 2025

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 4, comma 6, che prevede, da parte delle Regioni, l'emanazione di norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;

Vista la L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", ed in particolare l'art. 26 come modificato dalla L.R. n. 25/2017, il quale:

- al comma 6 bis, prevede l'emanazione di "specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna";
- al comma 6 ter prevede, al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la possibilità per la Regione di stipulare apposite convenzioni con i Centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione e, per le attività di raccolta e trasporto, anche con Organizzazioni di volontariato con finalità statutarie compatibili iscritte al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017;
- al comma 6 quater, prevede che la Regione provveda a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, definendo specifiche modalità per l'esecuzione delle attività;
- al comma 6 quinquies, precisa che i contenuti delle convenzioni saranno definiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari;
- b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
- c) devono essere stipulate apposite assicurazioni in favore dei volontari aderenti;
 - c bis) le prestazioni, oggetto di rimborso, sono limitate per ciascun capo appartenente alle specie espressamente individuate, ad un periodo massimo di quattro mesi dal suo ingresso nel Centro;
- d) tra gli oneri a carico della Regione, oltre alle spese ammesse a rimborso, comprensive di eventuale quota parte delle spese generali connesse alle attività oggetto di convenzione, devono figurare i costi relativi alle coperture assicurative;

Richiamata la propria deliberazione n. 2966/2001 "Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26 comma 6 bis e 62 comma 1 lett. g) della L.R. 8/94 e successive modifiche", con la quale sono disciplinati il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché il funzionamento degli appositi Centri per il recupero degli animali selvatici;

Visti:

- la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37";
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:
 - l'art. 55 comma 1, in base al quale, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello

territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento;

- l'art. 55 comma 4, in base al quale la pubblica amministrazione individua gli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner;
- l'art. 56 comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- l'art. 56 comma 2, in base al quale le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- l'art. 56 comma 3, in base al quale l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla

formazione e all'aggiornamento dei volontari.

- l'art. 56 comma 3-bis, che obbliga le amministrazioni procedenti a pubblicare sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente";
- l'art. 56 comma 4, in base al quale le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore)", che disciplina in dettaglio, tra l'altro, i procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, le convenzioni con gli Organismi di volontariato;
- il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della

legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.", ed in particolare l'art. 6;

Richiamati:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 27 dicembre 2022, n. 24 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)";
- la L.R. 27 dicembre 2022, n. 25 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2357 del 27 dicembre 2022, avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025" e ss.mm.;
- la L.R. 28 luglio 2023 n. 11, "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025";

Dato atto che:

- con nota prot. 992501 del 28 settembre 2023 il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ha provveduto a consultare gli attuali soggetti autorizzati per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale;
- le osservazioni trasmesse dai soggetti sono state trattenute agli atti dello stesso Settore al prot. n. 1030649 del 12 ottobre 2023;
- in data 11 ottobre 2023 si è svolto un incontro on line con i vari CRAS/Associazioni e che il verbale, trasmesso via email, è stato registrato con nota prot. 1041838 del 17 ottobre 2023;

Ritenuto di dare la necessaria continuità funzionale e gestionale alle attività di raccolta, trasporto, cura,

riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale prevedendo convenzioni biennali;

Ritenuto pertanto necessario disciplinare le procedure per stipulare convenzioni per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale per gli anni 2024 e 2025 e di destinare alla copertura dei relativi oneri l'importo di Euro 600.000,00 per l'anno 2024 ed Euro 600.000,00 per l'anno 2025, nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78120 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica in difficoltà (art. 26 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, L.R. 16 febbraio 2000, n.6)" del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anni di previsione 2024 e 2025, approvato con propria deliberazione n. 2357/2022 e ss.mm., eventualmente integrato in relazione a ulteriori disponibilità finanziarie che potranno essere stanziare con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni;

Considerato opportuno:

- promuovere lo sviluppo di sinergie nello svolgimento delle attività da parte dei soggetti che presentano manifestazione di interesse, al fine di garantire maggiore efficacia di azione, di evitare sovrapposizioni e di creare forme di collaborazione e integrazione sul medesimo territorio provinciale;
- applicare criteri di attribuzione delle risorse che tengano conto delle specifiche caratteristiche dei diversi territori provinciali, nonché della numerosità e della tipologia di capi oggetto di trattamento;
- prevedere l'obbligatorietà della reperibilità sull'intera giornata (24 ore su 24) per l'intero territorio provinciale ove è presente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;
- riconoscere un valore aggiunto alla reperibilità garantita sull'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi, rimborsabile soltanto se effettivamente prestata e se rispondente alle condizioni stabilite in convenzione;

Ritenuto pertanto:

- di prevedere la stipula di una convenzione biennale con scadenza 31 dicembre 2025 con tutti i soggetti, giudicati

idonei, che presentano manifestazione di interesse in possesso dei requisiti richiesti;

- di stabilire:
 - che ogni Centro/Organizzazione possa presentare manifestazione di interesse per un massimo di due territori provinciali tra essi confinanti;
 - che, in presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, il Settore competente valuti la scelta del Centro/Organizzazione più idoneo a garantire agli animali il migliore servizio e l'assistenza più adeguata in relazione all'intero territorio provinciale considerato, tenendo conto dei criteri contenuti nell'Avviso pubblico di interesse, di seguito sinteticamente riportati:
 - n. di volontari impiegati in rapporto all'estensione del territorio e in possesso di adeguata competenza, esperienza, moralità e attitudine;
 - estensione del territorio su cui operare;
 - strutture adeguate alle caratteristiche biologiche della specie e alle esigenze di cura caso-specifiche;
 - che in caso di necessità di copertura dell'intero territorio provinciale e/o in caso di pari idoneità dei soggetti partecipanti, il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura potrà attivare un confronto fra essi finalizzato a:
 - rimuovere ogni situazione di sovrapposizione negli interventi nei diversi territori comunali, nonché garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ove è presente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione;
 - promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione;
- e che l'esito di tale confronto sia formalizzato in uno specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascun Centro/Organizzazione, ovvero da soggetto munito di specifico potere;
- di stabilire, inoltre:
 - che l'individuazione del tetto massimo annuale per ciascun soggetto, e pertanto per ciascuna convenzione,

sia effettuata in base ai seguenti criteri:

1. il 60% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: in funzione delle condizioni morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%;
2. il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o entrati in cura da ciascun Centro/Organizzazione dal 1° gennaio al 30 settembre 2023 in proporzione al totale dei capi raccolti o entrati in cura sull'intero territorio regionale, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme, adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma degli artt. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione della volpe va applicata unicamente sui còmputi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta per motivi di pubblica sicurezza;
3. il 5% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: da assegnare successivamente a ciascun Centro/Organizzazione che garantisca la reperibilità per l'intera giornata (24 ore su 24), rimborsabile soltanto se effettivamente prestata e se rispondente alle condizioni stabilite in convenzione;

- che, a seguito della determinazione delle risorse da destinare a ciascun soggetto, il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo annuale, sia effettuato:

- A. per la quota di risorse risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2 del precedente alinea: nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o entrati in cura dal 1° gennaio al 30 settembre 2023, in proporzione al totale dei capi raccolti o entrati in cura sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia, ad esclusione della fauna

selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme, adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma degli artt. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione della volpe va applicata unicamente sui còmputi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta per motivi di pubblica sicurezza;

- B. per la quota di cui al punto 3 del precedente alinea spettante a ciascun Centro /Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi: sulla base del territorio per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, negli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove è presente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:

- all'approvazione di uno specifico avviso di manifestazione d'interesse teso alla stipula di convenzioni, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dandone ampia diffusione previa pubblicazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul portale ER Agricoltura, caccia e pesca;
- all'approvazione del modello con cui manifestare l'interesse, di cui all'Allegato 2, ugualmente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- all'approvazione dello schema di convenzione di cui all'Allegato 3, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto, inoltre, di prevedere:

- che le convenzioni siano stipulate anche in presenza di parziale copertura delle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione;
- che le convenzioni possano essere modificate nel caso di ulteriori disponibilità finanziarie, stanziare con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, e/o nel caso di necessarie integrazioni in corso d'opera;

Ritenuto, altresì, di stabilire - nel rispetto dell'attribuzione delle competenze previste dalla L.R. n. 43/2001 e dalla propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii. - che il Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provveda con proprio atto, anche separatamente per territorio provinciale in relazione ai diversi tempi necessari per il raggiungimento degli eventuali accordi fra i soggetti proponenti o anche in assenza di totale copertura delle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione, secondo i criteri e le modalità definiti nell'Avviso di cui all'Allegato 1:

- alla individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni;
- alla definizione del testo di convenzione derivante dallo schema approvato con la presente deliberazione;
- alla quantificazione dell'importo massimo annuale di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto e all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- all'eventuale modifica delle convenzioni nel caso di ulteriori disponibilità finanziarie, stanziare con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, e/o nel caso di necessarie integrazioni in corso d'opera;

Ritenuto infine di autorizzare il medesimo Responsabile alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni con i vari soggetti, nonché alla formalizzazione del format unico, predisposto dalla Regione, contenente tutte le informazioni richieste per ciascun intervento effettuato;

Visti altresì:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136”;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023, recante "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025.”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 325 del 7 marzo 2022, "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 474 del 27 marzo 2023, "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
- n. 2360 del 27 dicembre 2022, recante "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti”;

Vista la determinazione del Direttore Generale

Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022 recante "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a. di approvare l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse teso alla stipula di convenzioni di durata biennale con scadenza 31 dicembre 2025, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale, di cui all'art. 26 della L.R. n. 8/1994, nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b. di stabilire che le manifestazioni di interesse siano presentate entro il **termine perentorio del 17 novembre 2023 ore 12.00;**
- c. di destinare alla copertura dei relativi oneri l'importo di Euro 600.000,00 per l'anno 2024 ed Euro 600.000,00 per l'anno 2025, nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78120 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica in difficoltà (art. 26 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, L.R. 16 febbraio 2000, n.6)" del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anni di previsione 2024 e 2025, approvato con propria deliberazione n. 2357/2022 e ss.mm., eventualmente integrato in relazione a ulteriori disponibilità

finanziarie che potranno essere stanziare con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni;

d. di prevedere la stipula di una convenzione biennale con scadenza 31 dicembre 2025 con tutti i soggetti ritenuti idonei a operare sui territori;

e. di stabilire:

- che, in presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura valuterà la scelta del Centro/Organizzazione più idoneo a garantire agli animali il migliore servizio e l'assistenza più adeguata in relazione all'intero territorio provinciale considerato, tenendo conto dei seguenti criteri:

- n. di volontari impiegati in rapporto all'estensione del territorio e in possesso di adeguata competenza, esperienza, moralità e attitudine;

- estensione del territorio su cui operare;

- strutture adeguate alle caratteristiche biologiche della specie e alle esigenze di cura caso-specifiche;

- che in caso di necessità di copertura dell'intero territorio provinciale e/o in caso di pari idoneità dei soggetti partecipanti, potrà essere attivato un confronto fra essi finalizzato a:

- rimuovere ogni situazione di sovrapposizione negli interventi nei diversi territori comunali nonché garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione;

- promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione;

e che l'esito di tale confronto sia formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascun Centro o Organizzazione, ovvero da soggetto munito di specifico potere;

f. di stabilire, inoltre:

- che l'individuazione del tetto massimo annuale per

ciascun soggetto, e pertanto per ciascuna convenzione, sia effettuata in base ai seguenti criteri:

1. il 60% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: in funzione delle condizioni morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%;
2. il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o entrati in cura da ciascun Centro/Organizzazione dal 1° gennaio al 30 settembre 2023 in proporzione al totale dei capi raccolti o entrati in cura sull'intero territorio regionale, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme, adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma degli artt. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione della volpe va applicata unicamente sui còmputi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta per motivi di pubblica sicurezza;
3. il 5% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: da assegnare successivamente a ciascun Centro/Organizzazione che garantisca la reperibilità per l'intera giornata (24 ore su 24);

- che, a seguito della determinazione delle risorse da destinare a ciascun soggetto, il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo annuale, sia effettuato:

- A. per la quota di risorse risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2 del precedente alinea: nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o entrati in cura dal 1° gennaio al 30 settembre 2023, in proporzione al totale dei capi raccolti o entrati in cura sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme,

adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma degli artt. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione della volpe va applicata unicamente sui còmputi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta per motivi di pubblica sicurezza;

- B. per la quota di cui al punto 3 del precedente alinea spettante a ciascun Centro o Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi: sulla base del territorio per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, negli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;
- g. di approvare lo schema di modello per manifestare l'interesse a partecipare di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- h. di stabilire altresì:
- che le convenzioni siano stipulate anche in presenza di parziale copertura delle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione;
 - che le convenzioni siano modificate nel caso di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie, stanziare con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, e/o nel caso di necessarie integrazioni in corso d'opera;
- i. di stabilire infine che il Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provveda con proprio atto, secondo i criteri e le modalità definiti nell'Avviso di cui all'Allegato 1:
- alla individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni;
 - alla definizione del testo di convenzione derivante dallo schema approvato con la presente deliberazione;

- alla quantificazione dell'importo massimo annuale di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto e all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
 - all'eventuale modifica delle convenzioni nel caso di ulteriori disponibilità finanziarie, stanziata con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, e/o nel caso di necessarie integrazioni in corso d'opera;
- j. di autorizzare il medesimo Responsabile alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni redatte secondo lo schema qui approvato di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché alla formalizzazione del format unico, predisposto dalla Regione, contenente tutte le informazioni richieste per ciascun intervento effettuato;
- k. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (Burett);
- l. di disporre che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provveda a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura, caccia e pesca;
- m. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

Allegato parte integrante - 1

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LE ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO, CURA, RIABILITAZIONE E LIBERAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTÀ SUL TERRITORIO REGIONALE, ANNI 2024-2025.

Premessa

L'art. 26, comma 6 ter della L.R. n. 8/1994 prevede che la Regione Emilia-Romagna possa stipulare apposite convenzioni per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale.

Tali convenzioni possono essere stipulate, in base al medesimo articolo, con i **Centri per il recupero degli animali selvatici (C.R.A.S.)**, autorizzati ai sensi della D.G.R. n. 2966/2001, e, per le attività di raccolta e trasporto, anche con **Organizzazioni di volontariato** con finalità statutarie compatibili iscritte al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, efficienza economica, adeguatezza, proporzionalità e trasparenza.

Le convenzioni sono stipulate anche in applicazione di quanto previsto dalle "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore)", adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021;

I criteri e le procedure qui fissate tendono:

- a promuovere lo sviluppo di sinergie nello svolgimento delle attività da parte dei soggetti che presentano manifestazione di interesse al fine di garantire maggiore efficacia di azione, evitare sovrapposizioni e creare forme di collaborazione e integrazione sul medesimo territorio provinciale;
- ad applicare criteri di attribuzione delle risorse che tengano conto delle specifiche caratteristiche dei diversi territori provinciali nonché della numerosità e della tipologia di capi oggetto di trattamento;
- a riconoscere un valore aggiunto alla reperibilità garantita sull'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi, rimborsabile soltanto se effettivamente prestata e alle condizioni stabilite in convenzione;
- a stabilire l'obbligatorietà della reperibilità sull'intera giornata (24 ore su 24) per l'intero territorio provinciale ove è presente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;
- a garantire il benessere animale in tutte le fasi della manipolazione e detenzione e il rispetto delle caratteristiche biologiche ed etologiche delle diverse specie, con particolare riferimento alle specie particolarmente protette;

prevedendo conseguentemente la stipula di una convenzione biennale con tutti i soggetti ritenuti idonei a operare sui territori.

Requisiti per l'ammissione alla partecipazione

Possono stipulare le convenzioni:

- i Centri regionali per il recupero degli animali selvatici, autorizzati ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale n. 8/1994, conformemente a quanto previsto dalle direttive approvate con delibera di Giunta regionale n. 2966/2001;

- le Organizzazioni di volontariato che:
 1. siano regolarmente iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore da almeno 6 mesi, come previsto dall'art. 56 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e dal D.M. n. 72/2021;
 2. abbiano finalità statutarie compatibili e abbiano maturato esperienze specifiche nella gestione dell'attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà, anche acquisite presso altre realtà operanti nello stesso ambito;

Con riferimento ai Centri regionali per il recupero degli animali selvatici, le direttive - approvate con la delibera di Giunta regionale n. 2966/2001 – già prevedono che il centro autorizzato adempia alle prescrizioni, previste dal paragrafo 7, finalizzate a documentare l'attività svolta nell'anno.

Con riferimento alle Organizzazioni di volontariato, il requisito delle finalità statutarie compatibili è dimostrato: a) allegando una copia dello Statuto dell'organizzazione oppure, b) tramite dichiarazione sostitutiva, attestante le finalità sopra richiamate nonché l'ufficio della Regione o l'ente pubblico presso il quale lo statuto è depositato.

Il requisito dell'esperienza specifica, di cui al precedente punto 2, è documentato mediante una relazione attestante l'esperienza maturata nell'ambito delle attività oggetto di convenzione.

Ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, art. 56 comma 3, il Centro/Organizzazione e i volontari di cui si avvale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

Attività oggetto della convenzione

La convenzione ha ad oggetto l'attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio di riferimento, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme, adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma degli artt. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione della volpe va applicata unicamente sui còmputi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta per motivi di pubblica sicurezza.

Per la specie cinghiale, al fine di assolvere a quanto previsto dalle Ordinanze del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) e dalle Ordinanze regionali, i cinghiali feriti non possono essere raccolti né conferiti a un CRAS ma vanno abbattuti in condizioni di biosicurezza.

L'attività di raccolta e trasporto deve essere svolta in conformità alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, di igiene pubblica e di benessere animale.

A tal fine, il Centro/Organizzazione deve essere dotato di strumentazione adeguata ad effettuare la cattura e la raccolta dei capi feriti o in difficoltà, di volontari incaricati alla manipolazione e al sollevamento del selvatico preparati e competenti in tale mansione, e di mezzi e strutture idonei al trasporto, anche di mammiferi di grandi dimensioni, qualora necessario.

Le dotazioni utilizzate devono essere conformi alle prescrizioni ed ai requisiti richiesti dalle normative vigenti.

Il Centro/Organizzazione, se necessario, può provvedere alla raccolta con telenarcosi con fucile lanciasiringhe, previa licenza rilasciata dalla Questura territorialmente competente al Responsabile del Centro/Organizzazione ed ai suoi collaboratori autorizzati. È onere del Responsabile del

Centro/Organizzazione provvedere alla richiesta di rinnovo annuale di tale licenza.

Si precisa che l'attività di cura è riferita ad un periodo massimo di **quattro mesi** dall'ingresso di ciascun capo nel Centro/Organizzazione e deve essere svolta in conformità delle direttive, approvate con la delibera di Giunta regionale n. 2966/2001.

All'interno del Centro/Organizzazione è vietato lo svolgimento di attività in contrasto con le finalità della presente convenzione.

Per la detenzione di tutti i selvatici devono essere presenti strutture adeguate alle caratteristiche biologiche della specie e alle esigenze di cura caso-specifiche, ubicate in posizione tranquilla per ridurre al minimo il disturbo agli animali e il personale addetto alla cura deve interagire con essi il meno possibile.

In particolare, per le specie pericolose ai sensi del DM 19/04/1996 e quelle particolarmente protette, tali strutture devono necessariamente essere situate in posizione di massimo isolamento possibile al fine di garantire la minima interferenza o disturbo di qualsiasi natura all'animale.

Per la gestione della specie *Canis lupus*, le strutture devono essere adeguatamente riscaldate o refrigerate a seconda della stagione di detenzione e dotate di strumentazione che consenta la visione h24 degli animali senza necessità di interazione diretta; è vietata pertanto qualsiasi ripresa fotografica o video, fatta eccezione per le riprese da remoto. Il personale incaricato della gestione deve possedere adeguata e comprovata esperienza e/o specifica formazione.

Il Centro/Organizzazione si avvale di operatori competenti e responsabili da assegnare alle varie mansioni:

- centralino;
- attività di raccolta e primo soccorso sul territorio;
- trasporto animali verso cliniche veterinarie e CRAS;
- accoglienza animali conferiti direttamente al CRAS;
- cura e riabilitazione;
- rilascio in natura;
- eventuale monitoraggio post rilascio;
- attività di comunicazione (interfaccia cittadini/autorità/altri enti etc, attività didattica e divulgativa).

Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione

Il Centro/Organizzazione deve:

- a) garantire obbligatoriamente la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per almeno 8 ore, per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;
- b) provvedere:
 - alla raccolta - di propria iniziativa o su segnalazione di soggetti privati e pubblici - e al trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà presso le strutture deputate alla cura, alla riabilitazione e alla liberazione. In caso di raccolta o conferimento di una specie per la quale il Centro/Organizzazione si appoggia ad una clinica veterinaria che non è attrezzata per la cura dell'animale, il gestore deve nel minor tempo possibile contattare il Centro/Organizzazione più vicino in grado di prendere in carico l'animale per curarlo;
 - alla cura, riabilitazione e liberazione, affidandosi a strutture veterinarie interne od esterne in

possesso di esperienza specifica nella cura delle specie prese in carico.

Nei territori ove è presente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, ciascuna convenzione assicura la reperibilità per 24 ore al giorno, per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi. La reperibilità h24 – che sarà oggetto di controlli a campione da parte degli uffici regionali - può essere garantita da parte di un unico soggetto o in modo congiunto, ma non sovrapposto, da parte di più soggetti operanti sullo stesso territorio provinciale. La quota aggiuntiva assegnata per la reperibilità h24 sarà comunque liquidata soltanto se tale servizio risulterà effettivamente prestato e se rispondente alle condizioni stabilite in convenzione.

Per quanto riguarda la comunicazione esterna, ogni Centro/Organizzazione è tenuto obbligatoriamente a dedicare, sul proprio sito istituzionale e su tutti i canali di comunicazione rivolti alle istituzioni o ai cittadini, una apposita sezione relativa alla Convenzione con la Regione nella quale sia chiaramente indicato:

- le attività che svolge (di cui alla lettera b), i comuni/province in cui esso opera e le specie di fauna selvatica trattate;
- nel caso in cui svolgesse reperibilità h24, la dichiarazione di svolgimento del servizio di reperibilità h24 con un numero di telefono sempre attivo per segnalazioni ed emergenze.

Le attività oggetto della convenzione devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari.

I volontari:

- devono possedere adeguata competenza e comprovata esperienza, acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione;
- sono tenuti a partecipare agli eventi formativi organizzati o segnalati dalla Regione;
- devono essere in numero adeguato a coprire le attività e il territorio oggetto di convenzione;
- devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e adeguata attitudine, anche in rapporto alla mansione assegnata dal responsabile del Centro/Organizzazione.

Il Centro/Organizzazione deve aver effettuato la "Valutazione dei Rischi", così come previsto dal D.Lgs 81/2008. Inoltre, tutti i lavoratori (tra cui rientrano anche i "volontari") devono essere stati informati, formati e addestrati così come previsto dagli artt. 36 e 37 dello stesso Decreto.

Il Centro/Organizzazione garantisce la stipula di apposite assicurazioni dei volontari aderenti, in particolare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1763 del 13.11.2017, recante "*Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario nella fauna selvatica*" si intendono recepite tutte le previsioni della succitata deliberazione. I capi rinvenuti morti al momento della raccolta o deceduti durante il trasporto dovranno essere comunque registrati nell'apposito registro e rendicontati alla Regione (con l'indicazione delle coordinate del luogo di ritrovamento).

Ogni intervento su fauna particolarmente protetta - ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - solo per quanto riguarda le specie di interesse conservazionistico, deve essere segnalato alla Regione (Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente e Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura) tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive, salvo cause di forza maggiore.

Il Centro/Organizzazione è tenuto alla registrazione e alla trasmissione - in sede di rendicontazione o qualora richiesto dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura - dei dati relativi a ciascun intervento effettuato, secondo il format unico predisposto dalla Regione e formalizzato dal Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, contenente tutte le

informazioni richieste per ciascun intervento, obbligatorie ai fini della liquidazione dei rimborsi.

La trasmissione di dati incompleti e/o non rispondenti ai requisiti richiesti, e/o presentata su format diverso da quello fornito dalla Regione, costituisce motivo ostativo all'accettazione della rendicontazione e alla liquidazione delle somme dalla stessa derivanti.

Durata della collaborazione

La collaborazione decorre dalla data di stipula della convenzione fino al 31 dicembre 2025. Pertanto, possono essere rimborsate le spese effettuate nel periodo che decorre dal giorno di sottoscrizione della convenzione e termina il 31 dicembre 2025.

Risorse disponibili e criteri di riparto

L'onere derivante dall'attivazione della presente procedura è pari ad Euro 600.000,00 per il 2024 e ad Euro 600.000,00 per il 2025, nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78120 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica in difficoltà (art. 26 L.R. 15 febbraio 1994, n.8; L.R. 16 febbraio 2000, n.6)" del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anni di previsione 2024 e 2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2357/2022 e ss.mm., eventualmente integrato in relazione a ulteriori disponibilità finanziarie che potranno essere stanziare con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni.

L'individuazione del tetto massimo annuale per ciascun soggetto, e pertanto per ciascuna convenzione, è effettuata in base ai seguenti criteri:

1. il 60% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: in funzione delle condizioni morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%;
2. il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o curati da ciascun Centro/Organizzazione dal 1° gennaio al 30 settembre 2023 in proporzione al totale dei capi raccolti o entrati in cura sull'intero territorio regionale, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme, adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma degli artt. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione della volpe va applicata unicamente sui còmputi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta per motivi di pubblica sicurezza;
3. il 5% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: da assegnare successivamente a ciascun Centro/Organizzazione che garantisca la reperibilità per l'intera giornata (24 ore su 24), rimborsabile soltanto se effettivamente prestata e se rispondente alle condizioni stabilite in convenzione.

A seguito della determinazione delle risorse da destinare a ciascun territorio provinciale, il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo annuale, per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, è effettuato:

- A. per la quota di risorse risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2 del precedente alinea: nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o entrati in cura dal 1° gennaio al 30 settembre 2023, in proporzione al totale dei capi raccolti o entrati in cura sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive

omeoterme, adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma degli artt. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione della volpe va applicata unicamente sui computi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta per motivi di pubblica sicurezza;

- B. per la quota di cui al punto 3 del precedente alinea spettante a ciascun Centro/Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi: sulla base del territorio per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, negli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove è presente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi.

Manifestazione d'interesse

Il Centro/Organizzazione presenta specifica manifestazione d'interesse a stipulare la convenzione, secondo il modello allegato, presso la "Regione Emilia-Romagna – **Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura** - Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, Viale della Fiera, 8 - 40127 – Bologna, **entro il termine perentorio del 17 novembre 2023 ore 12.00**, tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it.

La PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura "*Manifestazione di interesse alla collaborazione con la Regione per le attività ex art. 26, comma 6 ter, L.R. n. 8/1994, della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale*".

Responsabile, termine del procedimento ed istruttoria

Il responsabile del procedimento è la P.E.Q. "Organizzazione degli ATC, Programmazione e Attuazione dell'attività venatoria" del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura.

L'istruttoria è effettuata dal Settore competente e si conclude entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Qualora vengano richieste integrazioni, il termine del procedimento è sospeso fino alla data di presentazione delle stesse.

Considerata la natura del Centro/Organizzazione, quale soggetto rispettivamente già autorizzato dall'ente pubblico territorialmente competente o iscritti nel Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017, il Servizio competente non procede alla verifica dei requisiti di onorabilità.

Il medesimo Centro/Organizzazione può presentare manifestazione di interesse per un massimo di due territori provinciali tra essi confinanti.

In presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, il Settore competente valuterà la scelta del Centro/Organizzazione più idoneo a garantire agli animali il migliore servizio e l'assistenza più adeguata in relazione all'intero territorio provinciale considerato, tenendo conto dei criteri contenuti nei paragrafi precedenti, di seguito sinteticamente riportati:

- n. di volontari impiegati in rapporto all'estensione del territorio e in possesso di adeguata competenza, esperienza, moralità e attitudine;
- estensione del territorio su cui operare;

- strutture adeguate alle caratteristiche biologiche della specie e alle esigenze di cura caso-specifiche.

In caso di necessità di copertura dell'intero territorio provinciale e/o in caso di pari idoneità dei soggetti partecipanti, potrà essere attivato un confronto fra essi finalizzato a:

- rimuovere ogni situazione di sovrapposizione negli interventi nei diversi territori comunali nonché garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione;
- promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione.

L'esito di tale confronto è formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascun Centro/Organizzazione ovvero da soggetto munito di specifico potere.

Il termine del procedimento è sospeso fino al raggiungimento dell'accordo.

Il Responsabile del procedimento può consultare i Settori Territoriali Agricoltura, caccia e pesca al fine di acquisire elementi utili alla definizione delle complessive attività finalizzate alla stipula delle convenzioni, anche coinvolgendoli nell'eventuale fase di confronto fra i soggetti proponenti.

Il Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvede con proprio atto, anche in presenza di parziale copertura delle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione:

- alla individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni;
- alla definizione del testo di convenzione derivante dallo schema approvato unitamente al presente Avviso;
- alla quantificazione dell'importo massimo annuale di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto e all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- all'eventuale modifica delle convenzioni nel caso di ulteriori disponibilità finanziarie, stanziata con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, e/o nel caso di necessarie integrazioni in corso d'opera;
- alla sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni e delle eventuali successive modifiche.

Rendicontazione e rimborso spese

Il Centro/Organizzazione presenta una rendicontazione dei costi sostenuti nelle modalità e nei termini di seguito indicati:

ANNO 2024	Per costi sostenuti dal-al:	Da presentare entro il:
1° tranche	inizio convenzione-30/04/2024	15/05/2024
2° tranche	01/05/2024-31/08/2024	15/09/2024
3° tranche	01/09/2024-31/12/2024	31/01/2025

ANNO 2025	Per costi sostenuti dal-al:	Da presentare entro il:
1° tranche	01/01/2025-30/04/2025	15/05/2025

2° tranche	01/05/2025-31/08/2025	15/09/2025
3° tranche	01/09/2025-31/12/2025	31/01/2026

Per le attività oggetto della convenzione è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti. Per l'attività di cura i costi sono riferibili ad un periodo massimo di quattro mesi dall'ingresso di ciascun capo nel Centro/Organizzazione.

I costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, qualora obbligatoria per legge. Tutti i costi devono essere riferiti ad attività svolte entro il 31 dicembre 2025.

Le fatture sono rendicontabili solo se quietanzate. Ogni quietanza, per poter dar luogo al rimborso, deve avvenire entro il termine del periodo da rendicontare, considerando che le fatture quietanzate sono rendicontate nel periodo in cui è avvenuto il pagamento. Pertanto, le fatture quietanzate successivamente al periodo della tranche oggetto di rimborso devono essere presentate nella tranche successiva.

Solo al termine del secondo anno di convenzione, nell'ambito della terza tranche 2025, sarà possibile il rimborso di spese quietanzate oltre l'anno purché il pagamento delle stesse sia avvenuto entro e non oltre il 31/12/2025, fermo restando il termine di consegna della relativa rendicontazione (31/01/2026).

Rientrano fra i costi rimborsabili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di convenzione.

Rientrano fra i costi rimborsabili al 100% (se il tetto massimo lo consente):

- i costi connessi ai chilometri percorsi per la raccolta e trasporto, calcolati in base alla tariffa ACI del relativo veicolo utilizzato, come da ultime tabelle ACI "autoveicoli" pubblicate in Gazzetta Ufficiale;
- le spese per il medico veterinario, le analisi e gli esami strumentali, gli interventi;
- i farmaci, il materiale per medicazioni;
- l'alimentazione terapeutica specifica;
- alcuni "materiali" (piccole apparecchiature) direttamente riconducibili al benessere degli animali, come ad es. lampada riscaldante, asta portaflebo, e quant'altro ritenuto congruo dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura;
- gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari: solo per la quota parte relativa al numero di volontari impiegati nelle attività con la Regione rispetto al numero totale di volontari, per cui è necessario indicare sia il numero dei volontari impiegati nelle attività per la Regione che il numero di volontari totale.

Per quanto attiene i rimborsi chilometrici, si precisa che:

- è ammesso a rimborso esclusivamente il veicolo direttamente destinato a raccogliere e trasportare animali feriti;
- laddove il modello di autovettura non compaia nelle tabelle da ultimo pubblicate, l'Amministrazione provvede a liquidare sulla base della tariffa applicata a modello analogo con potenza equivalente, eventualmente anche di marchio diverso;
- in caso di utilizzo di più mezzi, laddove non sia indicata la tipologia di auto utilizzata su ogni scheda intervento, sarà applicata per l'intera percorrenza la tariffa inferiore tra quelle presenti nel parco auto di ciascun soggetto;
- restano esclusi i costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto già ricompresi nella tariffa ACI di riferimento.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce costo rimborsabile, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Le spese generali (solo per i CRAS che praticano attività di cura, riabilitazione e liberazione) possono essere rimborsate fino a un massimo del 10% del tetto massimo annuale riconosciuto ad ogni soggetto, liquidabile nel corso dell'ultima tranche di attività, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, che potrà pervenire a partire dalla 1° tranche.

Rientrano tra le spese generali:

- i canoni relativi alle utenze di luce, gas, acqua, telefonia fissa e rete internet della sede;
- i dispositivi di protezione individuale (DPI);
- l'acquisto di prodotti "non food" (es. detersivi, salviette, ferramenta/edilizia, e quant'altro ritenuto congruo dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura);
- le spese per il potenziamento/rinnovamento della struttura purché direttamente destinate agli animali (es. voliere, gabbie, recinti, e quant'altro ritenuto congruo dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura).

I soggetti sono tenuti ad allegare ad ogni rendicontazione - pena la non procedibilità al rimborso - i documenti che seguono con le seguenti modalità di presentazione:

- una breve relazione sulle eventuali criticità/opportunità rilevate nell'esecuzione dell'attività, anche in riferimento a problemi di coordinamento delle stesse;
- la compilazione completa del file elettronico fornito dalla Regione, per ciascun intervento, come specificato al precedente punto "Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione";
- copia di ogni fattura/ricevuta presentata insieme alla relativa quietanza di pagamento: fattura/ricevuta da cui risulti chiaramente la tipologia dei beni o servizi acquistati, l'importo complessivo, la data di acquisto;
- copia delle carte di circolazione di ogni veicolo utilizzato (da inviare solo al primo utilizzo di un'auto nell'ambito della durata della convenzione);
- qualora il Centro o l'Organizzazione operasse in regime di IVA non recuperabile: la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento, con relativo documento di identità.

Il Settore competente procede poi alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della rendicontazione. Il termine per l'istruttoria può essere sospeso in caso di mancanza di tutte le informazioni necessarie alla stessa, fino al ricevimento delle opportune integrazioni.

Al fine di contrastare il fenomeno dei "doppi pagamenti" è fatto obbligo per il soggetto sottoscrittore della convenzione di comunicare l'esistenza di eventuali altre convenzioni o rapporti contrattuali con altre amministrazioni pubbliche in essere al momento della convenzione ovvero, se intervenute nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, entro 30 (trenta) giorni dalla loro sottoscrizione.

È altresì fatto espresso divieto di presentare a rendicontazione nell'ambito della presente convenzione fatture fatte valere o che saranno successivamente fatte valere su altri rapporti convenzionali o contrattuali.

Controlli

Il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura si riserva la possibilità di svolgere controlli a campione al fine di verificare il rispetto di quanto previsto da ogni convenzione.

Informazione

I Settori regionali promuovono la più ampia informazione delle attività di cui al presente avviso, presso i cittadini, le forze di polizia, gli enti e i soggetti interessati, anche tramite il proprio sito web istituzionale.

Penali

La reiterata segnalazione alla Regione in forma scritta di inadempienze nella gestione del servizio in convenzione, riguardante le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione, in difformità alle indicazioni e ai requisiti indicati in delibera, comporta una diffida a carico del soggetto convenzionato affinché le criticità segnalate non abbiano a ripetersi. Alla terza diffida comunicata al soggetto interessato, la Regione provvederà ad una decurtazione del 5% dell'importo ad esso assegnato in convenzione.

In caso di mancato effettivo svolgimento dell'attività negli orari di reperibilità h24, o in caso di non rispondenza del servizio alle condizioni stabilite in convenzione, si applica quanto sopra, oltre al mancato riconoscimento dell'integrazione spettante per il servizio di reperibilità h24 al soggetto convenzionato.

Allegato parte integrante - 2

Spett.le Regione Emilia-Romagna
Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura
Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca
Viale della Fiera, 8
40127 - Bologna

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la collaborazione con Regione Emilia-Romagna per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale.

Il sottoscritto _____
nato a _____ Prov. _____ il _____
in qualità di _____
del Centro per il recupero degli animali selvatici / Organizzazione di Volontariato _____
con sede legale in via/piazza _____ n. _____
Comune di _____ Prov. _____
Telefono _____ Fax _____
Email _____
PEC _____
Codice fiscale/Partita IVA _____

PRESENTA

la propria candidatura per la manifestazione di interesse per la collaborazione con la Regione Emilia-Romagna sulle seguenti attività e sulle seguenti tipologie di fauna selvatica, **per un massimo di due territori provinciali:**

N.B.: ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme, adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma degli artt. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992.

TERRITORIO	ATTIVITA'	TIPOLOGIE
.....	<input type="checkbox"/> raccolta e trasporto <input type="checkbox"/> cura, riabilitazione e liberazione	<input type="checkbox"/> mammiferi pericolosi <input type="checkbox"/> altri mammiferi <input type="checkbox"/> avifauna protetta <input type="checkbox"/> altra avifauna

TERRITORIO	ATTIVITA'	TIPOLOGIE
.....	<input type="checkbox"/> raccolta e trasporto <input type="checkbox"/> cura, riabilitazione e liberazione	<input type="checkbox"/> mammiferi pericolosi <input type="checkbox"/> altri mammiferi <input type="checkbox"/> avifauna protetta <input type="checkbox"/> altra avifauna

DICHIARA

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

1) che il Centro per il recupero degli animali selvatici:

- è stato autorizzato ai sensi della D.G.R. n. 2966/2001 con atto dello STACP di _____ n. _____ del _____ con scadenza al _____;
- è eventualmente autorizzato ai sensi del DM 19/04/1996 con atto di _____ n. _____ del _____;

2) che l'Organizzazione di Volontariato:

- è regolarmente iscritta al Registro di cui al D.Lgs. n. 117/2017 al n. _____ dal _____;
- che le proprie finalità statutarie sono:

_____;
- che lo Statuto è depositato presso (*indicare l'ufficio della Regione o l'ente pubblico presso il quale lo statuto è depositato*):

_____;

(allegare anche copia scansionata dello Statuto);

- che ha maturato nell'ambito delle attività oggetto di convenzione la seguente esperienza (anche acquisita presso altre realtà):

_____;

3) che le convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, attualmente in essere, sono le seguenti:

_____;

4) che le convenzioni con altri soggetti pubblici o privati di prossima attivazione, di cui si è a conoscenza al momento della domanda, sono le seguenti:

_____;

e che provvederà a comunicare quelle intervenute nel corso dell'esecuzione della convenzione, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione;

5) che i dati richiesti (finalizzati alla determinazione del tetto assegnabile) relativi al n. di animali raccolti e al n. di animali entrati in cura **dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023** sono i seguenti:

N.B.: ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme, adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma degli artt. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992.

TERRITORIO PROVINCIALE DI:		
TIPOLOGIE DI CAPI	N. RACCOLTI	N. ENTRATI IN CURA
Mammiferi pericolosi		
Altri mammiferi		
Avifauna protetta		
Altra avifauna		

TERRITORIO PROVINCIALE DI:		
TIPOLOGIE DI CAPI	N. RACCOLTI	N. ENTRATI IN CURA
Mammiferi pericolosi		
Altri mammiferi		
Avifauna protetta		

Altra avifauna		
----------------	--	--

6) Reperibilità 24 ore tramite i propri collaboratori: sì no

7) Telefono di riferimento per la reperibilità (**sempre attivo**) : _____

8) che per l'attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione si avvale:

di N. _____ Volontari totali

di N. _____ eventuali dipendenti/collaboratori a contratto

e che il N. di volontari dedicati alla convenzione con la Regione è: _____

Competenze dei volontari:

Strumenti utilizzati:

Strutture utilizzate:

Automezzi utilizzati:

9) **di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell'avviso di manifestazione di interesse**, Allegato 1 della DGR n. _____ del _____ 2023;

10) di indicare, quale riferimento per le comunicazioni amministrative, i seguenti recapiti:

indirizzo mail: _____

indirizzo PEC: _____

n. telefono: _____

nome del referente amministrativo: _____

Luogo _____ Data _____

Firma del legale rappresentante (1)

(1) *Il documento deve essere sottoscritto con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 445 del 2000.*

In particolare, l'istanza è valida:

- *se sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;*
- *se sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;*
- *se trasmessa dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Lgs. n. 82/2005, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.*

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016**1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, c.a.p. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e per ridurre i tempi del riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è il DPO designato dalla Giunta regionale ed è contattabile all'indirizzo [mail dpo@regione.emilia-romagna.it](mailto:dpo@regione.emilia-romagna.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Amministrazione regionale può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati da personale interno della Amministrazione regionale, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

stipulazione di una convenzione con la Regione Emilia-Romagna per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio regionale.

6. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione e diffusione.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

9. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

10. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per la sottoscrizione della convenzione in materia di attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della Fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale.

Allegato parte integrante - 3

SCHEMA DI CONVENZIONE**TRA**

Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. e P.I. 80062590379, rappresentata da _____, _____, nat_ a _____ il _____, domiciliat_ per le sue funzioni presso il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, con sede a Bologna, Viale della Fiera n. 8, autorizat_ alla sottoscrizione della presente convenzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____/2023,

E

_____, con sede legale in _____, via/piazza _____, C.F. _____, rappresentato dal suo _____ e legale rappresentante _____, nat_ a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e obblighi

Con la presente convenzione la Regione Emilia-Romagna (di seguito “Regione”) si avvale di _____

(di seguito “Centro/Organizzazione”) per lo svolgimento delle seguenti attività, sui seguenti territori (provincia o comuni) e sulle seguenti tipologie di fauna selvatica:

TERRITORIO	ATTIVITA'	TIPOLOGIE
.....	<input type="checkbox"/> raccolta e trasporto <input type="checkbox"/> cura, riabilitazione e liberazione	<input type="checkbox"/> mammiferi pericolosi
.....		<input type="checkbox"/> altri mammiferi
.....		<input type="checkbox"/> avifauna protetta
.....		<input type="checkbox"/> altra avifauna
.....		

TERRITORIO	ATTIVITA'	TIPOLOGIE
.....	<input type="checkbox"/> raccolta e trasporto	<input type="checkbox"/> mammiferi pericolosi
.....		<input type="checkbox"/> altri mammiferi

.....	<input type="checkbox"/> cura, riabilitazione e liberazione	<input type="checkbox"/> avifauna protetta
.....		<input type="checkbox"/> altra avifauna
.....		

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme, adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma degli artt. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione della volpe va applicata unicamente sui còmputi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta per motivi di pubblica sicurezza.

Per la specie cinghiale, al fine di assolvere a quanto previsto dalle Ordinanze del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) e dalle Ordinanze regionali, i cinghiali feriti non possono essere raccolti né conferiti a un CRAS ma vanno abbattuti in condizioni di biosicurezza.

Oltre a quanto già previsto dalla DGR 2966/2001 si precisa quanto segue.

Il Centro/Organizzazione deve:

- a) garantire obbligatoriamente la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per almeno 8 ore, e la reperibilità h24 se è presente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi, precisando che la quota aggiuntiva assegnata per la reperibilità h 24 sarà rimborsata soltanto se risulterà effettivamente prestata e se rispondente alle condizioni stabilite in convenzione (v. Artt. 2, 7 e 8);
- b) provvedere di propria iniziativa o su segnalazione di soggetti privati e pubblici (*barrare l'attività che interessa*):

alla raccolta e al trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio di _____, presso la struttura deputata alla cura, riabilitazione e liberazione denominata _____. In caso di raccolta o conferimento di una specie per la quale il Centro/Organizzazione si appoggia ad una clinica veterinaria che non è attrezzata per la cura dell'animale, il gestore deve nel minor tempo possibile contattare il Centro/Organizzazione più vicino in grado di prendere in carico l'animale per curarlo.

alla cura, riabilitazione e liberazione affidandosi a strutture veterinarie interne od esterne in possesso di esperienza specifica nella cura delle specie prese in carico.

Le attività oggetto della convenzione devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari. I volontari devono essere di adeguata e comprovata esperienza, acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione ed in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 117/2017, art. 56 comma 3.

Il Centro/Organizzazione garantisce la stipula di apposite assicurazioni dei volontari aderenti, in particolare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1763 del 13.11.2017, recante "*Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario nella fauna selvatica*" si intendono recepite tutte le previsioni della succitata deliberazione. I capi rinvenuti morti al momento della raccolta o deceduti durante il trasporto dovranno essere comunque registrati nell'apposito registro e rendicontati alla Regione (con l'indicazione delle coordinate del luogo di ritrovamento).

Ogni intervento su fauna particolarmente protetta - ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - solo per quanto riguarda le specie di interesse conservazionistico, deve essere segnalato alla Regione (Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente e Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura) tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive, salvo cause di forza maggiore.

Il soggetto convenzionato è tenuto a far prestare le cure che si rendessero necessarie a struttura sanitaria idonea.

Il Centro/Organizzazione è tenuto alla registrazione e alla trasmissione - in sede di rendicontazione o qualora richiesto dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura - dei dati relativi a ciascun intervento effettuato, secondo il format che la Regione fornirà in apposito file, che dovrà essere compilato in ogni informazione richiesta (contenuti obbligatori).

La trasmissione dei dati incompleti, e/o non rispondenti ai requisiti sopra richiesti, e/o presentata su format diverso da quello fornito dalla Regione costituisce motivo ostativo all'accettazione della rendicontazione e alla liquidazione delle somme dalla stessa derivanti.

Tali dati e informazioni sono necessari per la determinazione dei rimborsi e pertanto, oltre ad essere oggetto di verifica attraverso appositi controlli a campione da parte degli uffici regionali (v. Art. 7 - Controlli), supporteranno l'elaborazione di statistiche ritenute di interesse per la Regione.

Art. 2 – Obblighi in tema di comunicazione esterna

Ogni Centro/Organizzazione è tenuto obbligatoriamente a dedicare, sul proprio sito istituzionale e su tutti i canali di comunicazione rivolti alle istituzioni o ai cittadini, una apposita sezione relativa alla Convenzione con la Regione nella quale sia chiaramente indicato:

- le attività che svolge (di cui alla lettera b), gli specifici comuni/province in cui esso opera, e le tipologie di fauna selvatica trattate;
- nel caso in cui svolgesse reperibilità h24, la dichiarazione di svolgimento del servizio di reperibilità h24 con un numero di telefono sempre attivo per segnalazioni ed emergenze.

Per quanto riguarda la reperibilità h24 resta inteso che, alla pari degli altri volontari o collaboratori del Centro/Organizzazione, anche il personale dedicato al servizio di assistenza telefonica debba essere in possesso di specifica preparazione in modo da gestire con competenza ogni problematica emergente fornendo indicazioni adeguate e corrette.

Art. 3 – Validità della convenzione

La collaborazione decorre dalla data di stipula della convenzione fino al 31 dicembre 2025. Pertanto, possono essere rimborsate le spese effettuate nel periodo che decorre dal giorno di sottoscrizione della convenzione e termina il 31 dicembre 2025.

Art. 4 – Recesso e risoluzione

La Regione può recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicano le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.

Art. 5 – Risorse finanziarie, rendicontazione e pagamento

La Regione si impegna a riconoscere, per il solo rimborso delle spese sostenute, al Centro/Organizzazione la complessiva somma massima di Euro _____ per l'anno 2024 e Euro _____ per l'anno 2025.

Tali importi possono eventualmente essere rideterminati a seguito di integrazione di risorse derivanti da ulteriori disponibilità finanziarie stanziare con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, attraverso determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura.

Ciascun Centro/Organizzazione presenta una rendicontazione dei costi sostenuti nelle modalità e nei termini di seguito indicati:

ANNO 2024	Per costi sostenuti dal-al:	Da presentare entro il:
1° tranche	inizio convenzione-30/04/2024	15/05/2024
2° tranche	01/05/2024-31/08/2024	15/09/2024
3° tranche	01/09/2024-31/12/2024	31/01/2025

ANNO 2025	Per costi sostenuti dal-al:	Da presentare entro il:
1° tranche	01/01/2025-30/04/2025	15/05/2025
2° tranche	01/05/2025-31/08/2025	15/09/2025
3° tranche	01/09/2025-31/12/2025	31/01/2026

Per le attività oggetto della convenzione è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti. Per l'attività di cura i costi sono riferibili ad un periodo massimo di **quattro mesi**

dall'ingresso di ciascun capo nel Centro/Organizzazione.

I costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, qualora obbligatoria per legge. Tutti i costi devono essere riferiti ad attività svolte entro il 31 dicembre 2025.

Le fatture sono rendicontabili solo se quietanzate. Ogni quietanza, per poter dar luogo al rimborso, deve avvenire entro il termine del periodo da rendicontare, considerando che **le fatture quietanzate sono rendicontate nel periodo in cui è avvenuto il pagamento**. Pertanto, le fatture quietanzate successivamente al periodo della tranche oggetto di rimborso devono essere presentate nella tranche successiva.

Solo al termine del secondo anno di convenzione, nell'ambito della terza tranche 2025, sarà possibile il rimborso di spese quietanzate oltre l'anno purché il pagamento delle stesse sia avvenuto entro e non oltre il 31/12/2025, fermo restando il termine di consegna della relativa rendicontazione (31/01/2026).

Rientrano fra i costi rimborsabili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di convenzione.

Rientrano fra i costi rimborsabili **al 100%** (se il tetto massimo lo consente):

- i costi connessi ai chilometri percorsi per la raccolta e trasporto, calcolati in base alla tariffa ACI della relativa autovettura utilizzata - come da ultime tabelle ACI "autoveicoli" pubblicate in Gazzetta Ufficiale;
- le spese per il medico veterinario, le analisi e gli esami strumentali, gli interventi;
- i farmaci, il materiale per medicazioni;
- l'alimentazione terapeutica specifica;
- alcuni "materiali" (piccole apparecchiature) direttamente riconducibili al benessere degli animali, come ad es. lampada riscaldante, asta portaflebo, e quant'altro ritenuto congruo dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura;
- gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari: solo per la quota parte relativa al numero di volontari impiegati nelle attività con la Regione rispetto al numero totale di volontari, per cui è necessario indicare sia il numero dei volontari impiegati nelle attività per la Regione che il numero di volontari totale.

Per quanto attiene i **rimborsi chilometrici**, si precisa che:

- è ammesso a rimborso esclusivamente il veicolo direttamente destinato a raccogliere e trasportare animali feriti;
- laddove il modello di autovettura non compaia nelle tabelle da ultimo pubblicate, l'Amministrazione provvede a liquidare sulla base della tariffa applicata a modello analogo con potenza equivalente, eventualmente anche di marchio diverso;
- in caso di utilizzo di più mezzi, laddove non sia indicata la tipologia di auto utilizzata su ogni scheda intervento, sarà applicata per l'intera percorrenza la tariffa inferiore tra quelle presenti nel parco auto di ciascun soggetto;
- restano esclusi i costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto già ricompresi nella tariffa ACI di riferimento.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce costo rimborsabile, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Le spese generali, solo per i Centri/Organizzazioni che praticano attività di cura, riabilitazione e liberazione, possono essere rimborsate **fino a un massimo del 10%** del tetto massimo annuale riconosciuto ad ogni soggetto, liquidabile nel corso dell'ultima tranche di attività, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, che potrà pervenire a partire dalla 1° tranche.

Rientrano tra le **spese generali**:

- i canoni relativi alle utenze di luce, gas, acqua, telefonia fissa e rete internet della sede;
- i dispositivi di protezione individuale (DPI);
- l'acquisto di prodotti "non food" (es. detersivi, salviette, ferramenta/edilizia, e quant'altro ritenuto congruo dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura);
- le spese per il potenziamento/rinnovamento della struttura purché direttamente destinate agli animali (es. voliere, gabbie, recinti, e quant'altro ritenuto congruo dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura).

I soggetti sono tenuti ad allegare ad ogni rendicontazione - pena la non procedibilità al rimborso - i documenti che seguono con le seguenti modalità di presentazione:

1. una breve relazione sulle eventuali criticità/opportunità rilevate nell'esecuzione dell'attività, anche in riferimento a problemi di coordinamento delle stesse;
2. la compilazione completa del file elettronico fornito dalla Regione, per ciascun intervento, come specificato al precedente punto "Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione";
3. copia di ogni fattura/ricevuta presentata insieme alla relativa quietanza di pagamento: fattura/ricevuta da cui risulti chiaramente la tipologia dei beni o servizi acquistati, l'importo complessivo, la data di acquisto;
4. copia delle carte di circolazione di ogni veicolo utilizzato (da inviare solo al primo utilizzo di un'auto nell'ambito della durata della convenzione);
5. qualora il Centro/Organizzazione operasse in regime di IVA non recuperabile: la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento, con relativo documento di identità.

Il Settore competente procede poi alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della rendicontazione. Il termine per l'istruttoria può essere sospeso in caso di mancanza di tutte le informazioni necessarie alla stessa, fino al ricevimento delle opportune integrazioni.

Al fine di contrastare il fenomeno dei "doppi pagamenti" è fatto obbligo per il soggetto

sottoscrittore della convenzione di comunicare l'esistenza di eventuali altre convenzioni o rapporti contrattuali con altre amministrazioni pubbliche in essere al momento della convenzione ovvero, se intervenute nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, entro 30 (trenta) giorni dalla loro sottoscrizione.

È altresì fatto espresso divieto di presentare a rendicontazione nell'ambito della presente convenzione fatture fatte valere o che saranno successivamente fatte valere su altri rapporti convenzionali o contrattuali.

Art. 6 – Registrazione e spese

Il presente atto è registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 – tabella allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, essendo il Centro/l'Organizzazione un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale; ogni altra spesa inerente alla presente convenzione sarà a carico del Centro/dell'Organizzazione, salva diversa disposizione di legge.

Art. 7 – Controlli

Il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura si riserva la possibilità di svolgere controlli a campione al fine di verificare il rispetto di quanto previsto da ogni convenzione.

Art. 8 - Penali

La reiterata segnalazione alla Regione in forma scritta di inadempienze nella gestione del servizio in convenzione, riguardante le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione, in difformità alle indicazioni e ai requisiti indicati in delibera, comporta una diffida a carico del soggetto convenzionato affinché le criticità segnalate non abbiano a ripetersi. Alla terza diffida comunicata al soggetto interessato, la Regione provvederà ad una decurtazione del 5% dell'importo ad esso assegnato in convenzione.

In caso di mancato effettivo svolgimento dell'attività negli orari di reperibilità h24, o in caso di non rispondenza del servizio alle condizioni stabilite in convenzione, si applica quanto sopra, oltre al mancato riconoscimento dell'integrazione spettante per il servizio di reperibilità h24 al soggetto convenzionato.

Art. 9 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Bologna, lì _____

Regione Emilia-Romagna - Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura

_____, li _____

- Centro/Organizzazione _____

~ ~ ~ ~

